



**N.protocollo: 17/2009**

**Data: 01 settembre 2009**

**Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2009**

Di seguito si evidenziano le principali scadenze dal 15 luglio al 15 agosto 2009.

## Mercoledì 15 luglio

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
- Ultimo giorno utile per i datori di lavoro, gli enti pensionistici, i Caf e i professionisti abilitati per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte (modelli 730 unitamente alle buste contenenti i modelli 730-1).

## Giovedì 16 luglio

### ▪ **Versamenti Iva**

Scade giovedì **16 luglio**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24 (codice tributo 6006), il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno.

### ▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il **16 luglio 2009** i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2008, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 16 marzo devono versare la **quinta rata** riferita al conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099**. In tal caso, l'importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 4% annuo a partire dal 16 marzo.

I contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata possono effettuare il versamento anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.



## ▪ **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 luglio** scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

## ▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 luglio 2009** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di giugno, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.

Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di giugno relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

## ▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre giovedì **16 luglio** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

## ▪ **Persone fisiche nei cui confronti non si applicano gli Studi di settore e che presentano Unico 2009**

Entro il **16 luglio** deve essere effettuato il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24. Sempre entro il **16 luglio** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del saldo Iva 2008, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09 maggiorando ulteriormente dell'importo dello 0,40%.

## ▪ **Persone fisiche che presentano Unico 2009 imposta sostitutiva**

Entro il **16 luglio** deve essere effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione ovvero della prima rata da parte dei contribuenti "minimi" codice tributo 1800 con maggiorazione dello 0,40%.

## ▪ **Società semplici, di persone e soggetti equiparati nei cui confronti non si applicano gli Studi di settore**

Entro il **16 luglio** i soggetti in questione devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro il **16 luglio**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione



o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09 maggiorando ulteriormente dell'importo dello 0,40%.

▪ **Soggetti Ires nei confronti dei quali non si applicano gli Studi di settore e che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **16 luglio** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio (e che non sono interessati dalla proroga), devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro il **16 luglio** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09 maggiorando ulteriormente dell'importo dello 0,40%.

▪ **Soggetti cui non si applicano gli Studi di settore: pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio**

Entro il **16 luglio 2009** può essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2009, con maggiorazione dello 0,40%.

▪ **Soggetti proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali sugli stessi (Ici)**

Il **16 luglio 2009** è l'ultimo giorno utile per procedere alla regolarizzazione del versamento, non eseguito o eseguito in misura ridotta lo scorso 16 giugno, della prima rata di acconto Ici per il 2009 con sanzione ridotta al 2,5%.

▪ **Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare società di persone e imprese individuali cui non si applicano gli Studi di settore che hanno deciso di rivalutare gli immobili**

Scade il **16 luglio** il termine per il versamento, con maggiorazione dello 0,40%, della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 3% per gli immobili ammortizzabili e dell'1,50% per gli immobili non ammortizzabili (codice tributo 1824) nonché del 10% sul saldo attivo della rivalutazione (codice tributo 1825).

▪ **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e non interessati dalla proroga dei versamenti che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro il **16 luglio**, con maggiorazione dello 0,40%, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Se i maggiori valori non sono relativi ai crediti, il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria. L'adempimento potrebbe riguardare anche i soggetti che lo scorso anno hanno rateizzato l'imposta sostitutiva e che effettuano il versamento della seconda rata dell'importo complessivamente dovuto (art.1, co.46 e 47, L. n.244/07).

▪ **Imposta sostitutiva per riallineamento dei valori**

Entro il **16 luglio 2009** scade il termine di versamento, con maggiorazione dello 0,40%, dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta da parte dei soggetti Ires non interessati dalla proroga dei versamenti:



- per riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (art.1, co.48, L. n.244/07);
- aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art.1, co.49, L. n.244/07).

Entro il medesimo termine, i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS (art.15, co.1 - 9 D.L. n.185/08) devono provvedere al versamento dell'imposta

sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% sul saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS. Nell'ipotesi di riallineamento totale il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria.

## ▪ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 luglio** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

## ▪ **Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno optato per rateizzare le imposte e dei contributi a partire dal 6 luglio (se soggetti agli Studi di settore) o dal 16 giugno (se non soggetti agli Studi di settore)**

Entro il **16 luglio** deve essere effettuato il versamento della **seconda rata** delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Sempre entro il **16 luglio** scade anche **la seconda rata** del saldo Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale (maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09) eventualmente rateizzato. Le rate vanno maggiorate dell'interesse annuo nella misura del 4%.

## ▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno optato per rateizzare le imposte a partire dal 6 luglio (se soggetti agli Studi di settore) o dal 16 giugno (se non soggetti agli Studi di settore)**

Entro il **16 luglio** deve essere effettuato il versamento della **seconda rata** delle imposte, Ires ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009.

Sempre entro il **16 luglio** scade anche **la seconda rata** del saldo Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale (maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09) eventualmente rateizzato. Le rate vanno maggiorate dell'interesse annuo nella misura del 4%.

## ▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **16 luglio** i soggetti in questione devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro il **16 luglio**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/07/08 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%. I medesimi soggetti versano entro il **16 luglio 2009**, senza alcuna maggiorazione, anche il diritto anno dovuto alla CCIAA; le imposte sostitutive eventualmente dovute per la rivalutazione degli immobili e le eventuali ulteriori imposte



sostitutive per le quali la relativa normativa di riferimento preveda quale termine ultimo del versamento quello del saldo delle imposte risultanti dal modello Unico 2009.

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 giugno con sanzione ridotta del 2,5%.

## Lunedì 20 luglio

- **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di giugno**

Il **20 luglio 2009** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade sempre il **20 luglio** il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile nonché quella riferita al secondo trimestre 2009 per i soggetti che presentano la dichiarazione con tale cadenza.

## Giovedì 30 luglio

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.07.09. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti, anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

## Venerdì 31 luglio

- **Presentazione elenchi Intrastat relativi al II° trimestre 2009**

Il **31 luglio 2009** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel secondo trimestre 2009, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere trimestralmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.



- **Persone fisiche non titolari di partita Iva e che non sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires “trasparenti” cui si applicano gli Studi di settore e che hanno rateizzato le imposte e i contributi risultanti da Unico 2009**

Il **31 luglio 2009** scade il versamento della:

- **seconda rata** delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 16 luglio 2009;
- **terza rata** delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 16 giugno 2009;

Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

- **Persone fisiche non titolari di partita Iva e che sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires “trasparenti” cui si applicano gli Studi di settore**

Il **31 luglio 2009** scade il versamento della **seconda rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009. Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

- **Presentazione del modello EMens**

Scade il **31 luglio 2009** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

- **Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale**

Il **31 luglio 2009** scade il termine ultimo per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2009. Sul punto si ricorda che con è stato approvato con Provvedimento del 19/03/09 (Pubblicato il 20/03/09) è stato approvato il nuovo modello Iva TR 2009 da presentare esclusivamente in via telematica.

- **Presentazione del modello 770 semplificato ed ordinario**

Scade il **31 luglio 2009** per i sostituti d'imposta tenuti alla presentazione del modello 770/09 (ordinario e semplificato) il termine ultimo per l'invio telematico dello stesso.

- **Versamento della terza rata del canone di abbonamento Rai.**

**Mercoledì 5 agosto<sup>1</sup>**

- **Persone fisiche cui si applicano gli Studi di settore che presentano Unico 2009**

Entro il **5 agosto** deve essere effettuato il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

<sup>1</sup> I termini di versamento del mese di agosto potrebbero subire modifiche in relazione alla consueta mini proroga disposta da qualche anno con apposito DPCM. Sul punto si ricorda che lo scorso anno i pagamenti in scadenza dal 1 al 15 agosto furono prorogati al 20.08.08.



Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24. Sempre entro il 6 luglio i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del saldo Iva 2008, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 05/08/09.

▪ **Persone fisiche cui si applicano gli Studi di settore che presentano Unico 2009 e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove attività**

Entro il **5 agosto** deve essere effettuato il versamento con maggiorazione dello 0,40% dell'imposta sostitutiva in unica soluzione, ovvero della prima rata da parte dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo codice tributo 4025. Detti soggetti possono effettuare anche il versamento dell'Iva relativa all'intero 2008 maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16.03 –05.08.09 (codice tributo 6099).

▪ **Società semplici, di persone e soggetti equiparati cui si applicano gli Studi di settore**

Entro il **5 agosto** i soggetti in questione devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro il **5 agosto**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della

dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 05/08/09.

▪ **Soggetti Ires cui si applicano gli Studi di settore e che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **5 agosto** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro il **5 agosto** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 05/08/09.

▪ **Contribuenti che in sede di dichiarazione si sono adeguati ai risultati di Gerico**

Entro il **5 agosto 2009** i soggetti che si sono adeguati ai risultati di Gerico devono effettuare, con maggiorazione dello 0,40%, il versamento della relativa imposta sul valore aggiunto (codice tributo 6494) nonché dell'eventuale maggiorazione del 3% dovuta qualora i ricavi dichiarati siano inferiori rispetto a quelli calcolati da Gerico in misura superiore al 10%. Per il versamento della maggiorazione del 3% devono essere utilizzati i codici 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Sul punto si ricorda che con Comunicato Stampa del 2 luglio 2009 è stato chiarito le novità introdotte con il decreto anticrisi del 1 luglio 2009 sono immediatamente applicabili e, conseguentemente, anche il versamento dell'Iva dovuta a seguito di adeguamento agli studi di settore per il periodo d'imposta 2008 può essere rateizzato.

▪ **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio**

Entro il **5 agosto 2009** deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2009, con maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti cui si applicano gli studi di settore (codice tributo 3850).



- **Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare società di persone e imprese individuali che hanno deciso di rivalutare gli immobili e nei cui confronti si applicano gli Studi di settore**

Scade il **5 agosto 2009** il termine per il versamento, con maggiorazione dello 0,40%, della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 3% per gli immobili ammortizzabili e dell'1,50% per gli immobili non ammortizzabili (codice tributo 1824) nonché del 10% sul saldo attivo della rivalutazione (codice tributo 1825).

- **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) e nei cui confronti si applicano gli Studi di settore possono versare, con maggiorazione dello 0,40% entro il **5 agosto**, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Se i maggiori valori non sono relativi ai crediti, il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria. L'adempimento potrebbe riguardare anche i soggetti che lo scorso anno hanno rateizzato l'imposta sostitutiva e che effettuano il versamento della seconda rata dell'importo complessivamente dovuto (art.1, co.46 e 47, L. n.244/07).

- **Imposta sostitutiva per riallineamento dei valori**

Entro il **5 agosto 2009** scade il termine di versamento, con maggiorazione dello 0,40%, dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta da parte dei soggetti Ires cui si applicano gli Studi di settore:

- per riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (art.1, co.48, L. n.244/07);
- aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art.1, co.49, L. n.244/07).

Entro il medesimo termine, i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS (art.15, co.1 - 9 D.L. n.185/08) devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% sul saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS. Nell'ipotesi di riallineamento totale il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria.

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 6 luglio con sanzione ridotta del 2,5%.

**Sabato 15 agosto**

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.



# studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

---



- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 luglio con sanzione ridotta del 2,5%. Dal momento che il termine di versamento cade di sabato lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo (in tal senso dispone, infatti, la circolare n.50/02, risposta 19.5).